

## SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 1990

**che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE**

(90/619/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57 paragrafo 2 e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

in cooperazione con il Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che è necessario sviluppare il mercato interno dell'assicurazione sulla vita e delle operazioni previste dalla prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività di assicurazione diretta sulla vita e il suo esercizio <sup>(4)</sup>, qui di seguito denominata « prima direttiva », modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che per raggiungere questo obiettivo è opportuno agevolare per le imprese di assicurazione con sede sociale nella Comunità la prestazione di servizi negli Stati membri in modo da consentire ai contraenti di rivolgersi non solo ad assicuratori stabiliti nel proprio paese ma anche ad assicuratori aventi la sede sociale nella Comunità e stabiliti in altri Stati membri;

considerando che in applicazione del trattato sin dalla fine del periodo transitorio, è vietato qualsiasi trattamento discriminatorio in materia di prestazione di servizi basato sul fatto che un'impresa non è stabilita nello Stato membro in cui è fornita la prestazione; che tale divieto si applica alle prestazioni di servizi effettuate da qualsiasi stabilimento situato nella Comunità, sia che si tratti della sede sociale di un'impresa o di un'agenzia o succursale;

considerando che, per ragioni pratiche, è opportuno definire la prestazione di servizi tenendo conto, da una parte, dello stabilimento dell'impresa e dall'altra, del luogo dell'impegno; che occorre ugualmente adottare una definizione dell'impegno; che è opportuno inoltre delimitare

l'attività esercitata in regime di stabilimento rispetto a quella esercitata in libera prestazione di servizi;

considerando che occorre completare la prima direttiva del Consiglio in particolare per precisare i poteri e i mezzi di controllo degli organi di sorveglianza; che occorre inoltre prevedere disposizioni specifiche riguardanti l'accesso, l'esercizio e il controllo dell'attività svolta in libera prestazione di servizi;

considerando che occorre accordare ai contraenti i quali, avendo preso l'iniziativa di contrarre un impegno in un altro paese mettendosi in tal modo sotto la protezione del sistema giuridico di tale altro paese, non hanno bisogno di una tutela particolare nello Stato dell'impegno, la piena libertà di fare ricorso al più ampio mercato possibile delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni previste dalla prima direttiva; che occorre d'altra parte garantire un adeguato livello di protezione agli altri contraenti;

considerando che per certe operazioni concernenti i fondi collettivi di vecchiaia la molteplicità e complessità dei vari sistemi assicurativi e della loro stretta connessione con i regimi di previdenza sociale richiedono un attento esame; che è opportuno pertanto escluderle dal campo di applicazione delle disposizioni particolari della presente direttiva in materia di libera prestazione dei servizi; che esse formeranno oggetto di un'altra direttiva;

considerando che le disposizioni vigenti negli Stati membri per quanto riguarda la legge applicabile al contratto relativo alle attività previste dalla prima direttiva restano divergenti; che la libertà di scegliere come legge applicabile al contratto una legge diversa da quella dello Stato dell'impegno può essere accordata in taluni casi secondo regole che tengano conto delle circostanze specifiche;

considerando che è opportuno rafforzare le disposizioni della prima direttiva relative al trasferimento di portafoglio, completandole con disposizioni che riguardino specificamente il caso in cui il portafoglio di contratti conclusi in regime di prestazione di servizi è trasferito ad un'altra impresa;

considerando che, allo stato attuale del coordinamento, occorre accordare agli Stati membri, ai fini della tutela dei contraenti, la facoltà di limitare l'esercizio simultaneo dell'attività in libera prestazione di servizi e di quella

<sup>(1)</sup> GU n. C 38 del 15. 2. 1989, pag. 7, e

GU n. C 72 del 22. 3. 1990, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. C 175 del 16. 7. 1990, pag. 107, e decisione del 24 ottobre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. C 298 del 27. 11. 1989, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU n. L 63 del 13. 3. 1979, pag. 1.